

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO		
<p align="center">L.P. 24/07/1998, n. 7. Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 4 agosto 1998, n. 32.</p>	<p>Valutazione dell'impatto ambientale.</p>	<p>[...] Art. 5 <i>VIA per piani e programmi.</i> 1. Piani e programmi possono essere sottoposti alla procedura di VIA su proposta della Giunta provinciale. 2. Nel regolamento di esecuzione è determinata la documentazione che il committente deve allegare alla relativa domanda che va presentata al Comitato VIA.</p>
<p align="center">Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 marzo 1999, n. 15 Pubblicato nel B.U. 20 aprile 1999, n. 19</p>	<p>Regolamento relativo alla valutazione dell'impatto ambientale</p>	<p>Art. 1 - Ambito di applicazione (1) Il presente regolamento disciplina la documentazione da allegare alle domande di autorizzazione ai fini VIA, ai fini VIA per piani e programmi ed alle procedure di approvazione cumulativa in attuazione degli articoli 4, 5 e 13 - ad eccezione del comma 8 - della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7 recante la disciplina della valutazione dell'impatto ambientale. Art. 2 - Documentazione [...] Art. 3 - Documentazione per piani e programmi (1) La domanda di autorizzazione ai fini della VIA per piani e programmi è corredata dallo SIA che contiene: a) il contenuto del piano o del programma ed i suoi obiettivi principali; b) le caratteristiche ambientali dell'area che probabilmente è significativamente interessata dal piano o dal programma; c) l'indicazione dei problemi ambientali rilevanti ai fini del piano o del programma, soprattutto quelli relativi ad aree di particolare importanza ambientale e paesaggistica; d) l'indicazione dei probabili effetti ambientali rilevanti derivanti dall'attuazione del piano o del programma; e) la descrizione di ogni possibile alternativa per conseguire gli obiettivi del piano o del programma presi in considerazione durante la sua elaborazione e le ragioni che hanno portato all'esclusione di tali alternative; f) le misure atte ad impedire, ridurre e ove possibile compensare i rilevanti effetti ambientali negativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma. (2) Contestualmente alla pubblicazione prevista per i rispettivi strumenti di pianificazione le ripartizioni provinciali competenti provvedono a consentire la pubblica visione dello SIA. Art. 4 - Documentazione per procedura di approvazione cumulativa [...] Art. 5 - Abrogazione (1) Il decreto del Presidente della giunta provinciale 5 agosto 1994, n. 40 è abrogato [...]</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
-----------	---------	--

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

<p align="center">L.P. 5/04/2007, n. 2. Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 17 aprile 2007, n. 16, Suppl. n. 3. La presente legge è stata ripubblicata nel B.U. n. 20 del 15 maggio 2007.</p>	<p align="center">Valutazione ambientale per piani e progetti.</p>	<p>Titolo I Principi generali e competenze Art. 1 - Finalità (1) Sono sottoposti a valutazione ambientale tutti i programmi, piani e progetti che possono avere rilevanti ripercussioni ambientali. (2) In particolare con la valutazione ambientale si individuano, descrivono e valutano, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti ed indiretti dell'adozione di un piano o programma e della realizzazione di un progetto sui seguenti fattori: a) uomo, fauna e flora; b) suolo, acqua, aria, clima e paesaggio; c) patrimonio ambientale, storico e culturale; d) interazione tra i fattori di cui alle lettere a), b) e c). Art. 2 - Definizioni [...] Titolo II. Valutazione ambientale strategica. Art. 7 - Ambito di applicazione (1) Sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) tutti i piani e programmi: a) nel settore agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati C e D, o b) per i quali è necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE. (2) Su proposta del Comitato ambientale, che nella sua valutazione si attiene ai criteri di cui all'allegato B, la Giunta provinciale sottopone a VAS i piani e i programmi non compresi al comma 1, che possano avere effetti significativi sull'ambiente. (3) Le decisioni della Giunta provinciale sulle proposte del Comitato ambientale sono pubblicate nel sito internet della Provincia autonoma di Bolzano. Art. 8 -Rapporto ambientale (1) L'autorità competente per l'adozione di piani e programmi da sottoporre a VAS, in seguito denominata autorità competente, redige un rapporto ambientale in cui sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente, nonché le eventuali alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma. Le informazioni da fornire a tale scopo sono indicate nell'allegato A. (2) Il rapporto ambientale contiene le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste in base al livello di conoscenza e dei metodi di valutazione attuali, del contenuto e del livello di dettaglio del piano o del programma, della fase in cui si trova nell'iter decisionale e della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi di detto iter.</p>
--	--	--

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
-----------	---------	--

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

		<p>(3) L'autorità competente può presentare all'Agenzia una bozza dei piani o programmi con relativo rapporto ambientale, al fine di ottenere una consulenza che stabilisca quali informazioni devono essere in concreto fornite. A tal fine il o la presidente del Comitato ambientale procede alla nomina del gruppo di lavoro.</p> <p>Art. 9 - Consultazioni transfrontaliere per piani e programmi</p> <p>(1) Prima dell'adozione del piano o programma deve essere trasmessa una copia dello stesso e del rapporto ambientale allo stato membro dell'Unione Europea interessato, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) se l'attuazione del piano o programma ha effetti significativi sull'ambiente dell'altro stato; b) se vi è una richiesta esplicita da parte dell'altro stato. <p>(2) Qualora lo stato cui sia stato trasmesso il piano o programma e il rapporto ambientale comunicati entro 30 giorni che per esprimere il proprio parere intende procedere a consultazioni al proprio interno, viene concesso un congruo termine, comunque non superiore a 90 giorni. Nel frattempo ogni altro termine resta sospeso.</p> <p>Art. 10 - Procedura VAS</p> <p>(1) Per l'approvazione dei piani urbanistici comunali e del relativo rapporto ambientale si applica la procedura prevista dalla normativa urbanistica provinciale. In tal caso la Commissione urbanistica provinciale è integrata da un membro del Comitato ambientale.</p> <p>(2) Per l'approvazione degli altri piani e programmi soggetti a VAS si applica la procedura prevista dalla normativa urbanistica provinciale per i piani di settore. In tal caso la proposta di piano o programma e il rapporto ambientale vengono trasmessi all'Agenzia. Il gruppo di lavoro redige un parere tecnico-scientifico di qualità. All'Agenzia vengono altresì trasmesse le osservazioni, le proposte e i pareri presentati dagli interessati e dai comuni durante il periodo di giacenza del piano o programma presso l'amministrazione provinciale e i comuni. Il Comitato ambientale esprime un parere motivato sul prevedibile impatto ambientale del piano o programma, tenendo conto del parere tecnico-scientifico e delle osservazioni, delle proposte e dei pareri presentati.</p> <p>Art. 11 - Informazioni circa la decisione</p> <p>(1) La Giunta provinciale pubblica la decisione nel sito internet della Provincia autonoma di Bolzano, informa gli stati membri consultati e mette a disposizione le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il piano o il programma adottato; b) le considerazioni ambientali integrate nel piano o programma; c) come si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle osservazioni, delle proposte e dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni avviate e le ragioni per le quali è stato
--	--	---

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO		
		<p>scelto il piano o il programma adottato alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;</p> <p>d) un'indicazione delle misure di monitoraggio degli effetti ambientali previste. [...]</p> <p>Art. 35 - Disposizioni transitorie (1) Non sono sottoposti a VAS i piani urbanistici comunali che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano adottati dal consiglio comunale ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.</p> <p>Allegato A Contenuto del rapporto ambientale (articolo 2, comma 1, lettera c). Allegato B Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi (articolo 7, comma 2).</p>
<p>Fonte normativa sul sito web: www.provincia.bz.it - Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente – Valutazione Ambientale strategica</p>		